



Ministero dell'istruzione e del merito

Direzione Generale – Ufficio 3

Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it

E-MAIL: gabriella.vicari@posta.istruzione.it

C.F. 97248840585

Tel. 06/77392300

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Lazio

Ai coordinatori educativi e didattici
delle Istituzioni scolastiche paritarie
di ogni ordine e grado del Lazio

Oggetto: Iscrizione e inserimento scolastico di alunne e alunni in affidamento o in adozione.

In considerazione delle segnalazioni pervenute a questo Ufficio, si è ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della tematica in oggetto che possono sollevare alcune criticità.

In primo luogo, occorre considerare che, sovente, in classe si rileva la presenza di alunne e alunni che vivono processi di inserimento e di integrazione molto delicati: in affidamento familiare o etero-familiare, in affidamento “provvisorio”, così detto “affidamento o adozione a rischio giuridico”¹ (talvolta preceduto o sostituito da fase denominata “*collocamento provvisorio*”), in affidamento preadottivo, oppure con back ground adottivo.

La scuola, principale luogo di apprendimento all'interno del nostro sistema educativo, tiene conto di queste variegate realtà, garantendo il diritto allo studio e fornendo a tutti pari possibilità di crescita.

¹ L'affidamento “a rischio giuridico” rappresenta una prassi giurisprudenziale che trova la sua legittimità nell'art. 10 della legge 184/83 (novellata dalla legge 149/98) che consente al Tribunale per i Minorenni di affidare provvisoriamente ad una famiglia un minore per il quale sia stato aperto o concluso un procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Tale procedura trova la sua ratio nell'esigenza di evitare al bambino successivi cambiamenti di famiglia nel caso che i genitori o altri parenti entro il quarto grado oppongano ricorso all'adozione. Considerati i tempi lunghi che il procedimento giudiziario impiega per giungere a termine, il Tribunale, per evitare che il bambino resti molti anni ad attendere una soluzione, con conseguenti gravi danni affettivi può affidarlo ad una coppia scelta tra quelle che si sono rese disponibili e già dichiarate idonee all'adozione. Il bambino viene, pertanto, dato loro in affidamento familiare (che non è ancora quello preadottivo e talvolta viene chiamato “collocamento”) e viene mantenuto (a differenza degli affidamenti familiari temporanei “classici”) segreto alla famiglia di origine. In seguito, qualora la dichiarazione di adottabilità diventi definitiva, l'affidamento familiare è trasformato in affidamento preadottivo, evitando al bambino nuovi traumi da separazione.

Iscrizione prime classi

Si sottopone all'attenzione delle SS.LL. quanto riportato nelle **Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati**.

“...in ogni caso, poiché non può essere possibile prevedere il momento di arrivo dei bambini nei nuclei familiari adottivi, è comunque consentito alle famiglie - sia nei casi di adozione nazionale che internazionale - di iscrivere ed inserire i figli a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la chiusura delle procedure online, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta.

Parimenti, la famiglia che adotta nazionalmente può dover affrontare lunghe fasi intermedie in cui i bambini e le bambine sono in affidamento “provvisorio” (anche chiamato affido o adozione a rischio giuridico) o in affidamento preadottivo. In tali passaggi, la modalità di iscrizione online del minore che ancora mantiene i dati anagrafici originari, ma risulta allo stesso tempo presso il domicilio degli adottanti, pone un reale rischio di tracciabilità del minore stesso e della famiglia cui è stato assegnato. Non è un caso che, per evidenti motivi di riservatezza, il Tribunale per i Minorenni talvolta vieti espressamente di diffondere i dati del bambino. Pertanto, come evidenziato dal MIUR nelle FAQ sull'iscrizione online 2014, anche in tali contesti “stante la particolare situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria recandosi direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta”, quindi senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online.”

È da sottolineare che quanto indicato nelle Linee di indirizzo valga anche quando la dicitura sia quella di “collocamento provvisorio” come descritto nelle righe introduttive.

Documentazione

Per quel che riguarda le documentazioni, nel caso dei periodi che preludono il definirsi delle adozioni nazionali, va ricordato quanto indicato dalle Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati: *“Per quel che riguarda le adozioni nazionali, la buona prassi è quella già praticata in Piemonte a seguito della nota prot. n. 4403 del 15-05-2011 dell'Ufficio Scolastico Regionale. Le scuole si limitano a prendere visione della documentazione, rilasciata dal Tribunale per i Minorenni nel caso di affido a fini adottivi, senza trattenerla nel fascicolo personale del minore. Analoga procedura va messa in atto per tutti gli altri documenti necessari per l'iscrizione o per il trasferimento ad altra scuola (ad es. nulla-osta). Il Dirigente Scolastico inserisce dunque nel fascicolo del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione. Le segreterie, quindi, attivano modalità per cui i nomi dei bambini e delle bambine vengano trascritti nei registri di classe direttamente con i cognomi degli adottanti, facendo attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun contesto.”*

È da sottolineare che quanto indicato valga anche quando la dicitura sia quella di “collocamento provvisorio”.



Ministero dell'istruzione e del merito

Direzione Generale – Ufficio 3

Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it

E-MAIL: gabriella.vicari@posta.istruzione.it

C.F. 97248840585

Tel. 06/77392300

Certificazioni scolastiche

Per quel che riguarda le certificazioni, nel caso dei periodi che preludono il definirsi delle adozioni nazionali, va parimenti ricordato quanto indicato dalle Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati (in sintonia con la già citata nota prot. n. 4403 del 15-05-2011 dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte): *“Quando si tratta di minori a rischio giuridico di adozione o in fase di affido preadottivo, deve essere consegnata una scheda di valutazione in cui il minore possiede il cognome degli adottanti. Il Dirigente provvede quindi a sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l'identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva.”*

È da sottolineare che quanto indicato valga anche quando la dicitura sia quella di “collocamento provvisorio”.

Affido

Per le alunne e gli alunni in affidamento familiare ed etero-familiare sono da sottolineare invece le indicazioni contenute nelle **Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori della famiglia di origine** che ricomprendono quanto previamente indicato per quelle fasi che riguardano l'adozione nazionale.

Si rammenta come, nel caso degli alunni in collocamento provvisorio “a rischio giuridico”, ...”a tutela della privacy di ogni alunno fuori dalla famiglia di origine occorre evitare l'esposizione nei luoghi pubblici (comprese le classi) di liste di nomi e cognomi dei minorenni. I documenti di valutazione verranno ritirate dagli affidatari nel caso degli alunni in affidamento e, negli altri casi, dal tutore (anche provvisorio) e, sino a quando questi non sia stato nominato, dal legale rappresentate della struttura”.

Le segreterie scolastiche sono pertanto invitate ad attivare modalità per cui i nomi delle bambine e dei bambini vengano trascritti nei registri di classe direttamente con i cognomi degli adottanti, facendo attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun contesto.

Le presenti indicazioni si pongono l'obiettivo di garantire il rispetto dell'anonimato e il diritto ad una crescita senza ulteriori traumi dei minori con nuovo status familiare.

Per dettagliate informazioni sulle buone prassi dell'inserimento scolastico degli alunni in affidamento o in adozione si rimanda ad una attenta lettura delle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" e delle "Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine" in allegato alla presente nota.

Si informano le SS.LL. che il nominativo del Referente per le adozioni e gli affidi di questo Ufficio Scolastico Regionale è quello della prof.ssa Gabriella Vicari che, per eventuali chiarimenti del caso, può essere contattata al seguente indirizzo di posta elettronica: gabriella.vicari@posta.istruzione.it.

IL DIRIGENTE

Michela Corsi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati:

- linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine.